



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena*

EQUIPOLLENZA

Vademecum per gli utenti

Equipollenze titoli di studio conseguiti all'estero



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena

Equipollenza

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento.

L'equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica determina la corrispondenza a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio.

Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano esclusivamente un **titolo di studio finale** conseguito all'estero al termine di un percorso scolastico.

La procedura di equipollenza consiste in primo luogo nella valutazione della documentazione del titolo straniero e successivamente nella comparazione del percorso di studi svolto all'estero, con il corrispondente percorso di studi italiano.

Autorità competente al rilascio:

Titolo di studio	Ufficio competente
Diploma conclusivo dei corsi di studio di 1° grado (licenza elementare e media)	Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale – (di competenza del luogo residenza)
Diploma conclusivo dei corsi di studio di 2° grado	Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale – (su territorio nazionale)
Titoli accademici	Università degli studi

Chi può fare domanda **Art. 379 e seguenti del D. leg. 16.04.1994 n 297**

- Cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e della Confederazione elvetica (Svizzera);
- Titolari di status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria ([comma 3, art. 26 del D.L.vo n. 251/07](#));
- Cittadini italiani per matrimonio e per naturalizzazione (art. 381 del D. lgs. 16.04.1994 n 297);
- Cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti che abbiano conseguito il titolo di studio in una scuola straniera in Italia;
- Cittadini italiani e familiari a carico profughi (art. 383 del D. leg. 16.04.1994 n 297).

I cittadini extracomunitari non possono ottenere il rilascio dell'equipollenza, ma possono procedere con la richiesta di **equivalenza** al Ministero dell'Istruzione. Per informazioni e relativa modulistica in merito consultare il seguente link: <https://www.mim.gov.it/web/guest/equivalenza-ai-fini-professionali>

Come fare

Per richiedere l'equipollenza all'Ufficio Scolastico Territoriale di Modena occorre presentare la domanda compilando l'apposito modello reperibile sul sito dello stesso al seguente link:

<https://mo.istruzioneer.gov.it/pagine-tematiche/esami-di-stato-e-titoli-esteri/>

Gli uffici, siti a Modena in via E. Rainusso n.70, ricevono **previo appuntamento telefonico** al nr 059 382800, nei seguenti giorni e orari: lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

La domanda di equipollenza dei diplomi di Scuola Secondaria di Primo Grado (scuola media) può essere presentata in carta semplice, mentre per i diplomi di Scuola Secondaria di Secondo Grado (scuola superiore) deve essere apposta una **marca da bollo da 16 €**

Dirigente: Giuseppe Schena

Responsabili del procedimento I e II grado : Maria Teresa Figliomeni mariateresa.figliomeni.mo@istruzione.it

Cinzia Stopponi cinzia.stopponi@istruzione.it

Referente del procedimento:

Domenica Autero

Via Rainusso 70/100 – CAP 41124 – Modena Tel.059/382800

email: usp.mo@istruzione.it

pec: csamo@postacert.istruzione.it

sito web: www.mo.istruzioneer.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena

Quali documenti vanno allegati alla domanda?

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti, accompagnati dalla traduzione giurata in lingua italiana:

Diploma conclusivo di 1° e 2° grado	Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera (vedi allegato 1 nota 2787 del 20/04/2011), accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza. Dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza (vedi allegato 1 nota 2787 del 20/04/2011)
	Certificato di cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21)
	Atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'esenzione dalla prova integrativa di Italiano (vedi allegato 1 nota 2787 del 20/04/2011) che possono consistere in a. Attestato di frequenza di corsi di lingua italiana; b. Attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico; c. Certificazione di prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane che dichiarino l'uso della lingua italiana durante il lavoro
Diplomi di istruzione secondaria di 2° grado occorre anche (vedi allegato 1 nota 2787 del 20/04/2011)	Programma delle materie rilasciato dalla scuola o dalle competenti autorità educative nazionali o locali tradotto in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del diploma) o desunto dalle autorità diplomatiche o consolari dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri.
	Curriculum degli studi redatto dall'interessato e distinto per anni scolastici indicante: 1) le materie studiate per ciascuna classe frequentata con esito positivo; 2) l'esito favorevole degli esami finali; 3) le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio; 4) ogni altro titolo o documento (come sopra specificato per la traduzione del diploma) che il richiedente ritenga utili presentare a prova dei dati del curriculum studi.
	Certificato di cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21)

Dirigente: Giuseppe Schena

Responsabili del procedimento I e II grado : Maria Teresa Figliomeni mariateresa.figliomeni.mo@istruzione.it

Cinzia Stopponi cinzia.stopponi@istruzione.it

Referente del procedimento:

Domenica Autero

Via Rainusso 70/100 – CAP 41124 – Modena Tel.059/382800

email: usp.mo@istruzione.it

pec: csamo@postacert.istruzione.it sito web: www.mo.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena

L'equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del **compimento del 18° anno d'età**.

L'equipollenza per titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta **quando i titoli siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano**.

La commissione sarà nominata:

- per i diplomi di I grado presso la scuola secondaria di I grado più vicina all'indirizzo di residenza;
- per i diplomi di scuola secondaria di II grado presso una scuola in cui è presente l'indirizzo di studi per il quale è stata richiesta l'equipollenza scelta dall'Ufficio.

Il candidato può essere sottoposto alle prove integrative (prova di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C. al D.M. 1.2.1975, **soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi**.

CHIARIMENTI O FAQ

Cosa deve contenere la dichiarazione di valore?

La dichiarazione di valore dovrà indicare: la posizione giuridica dell'istituto o scuola frequentata all'estero (statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa); il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi a cui il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito); la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego; il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi e la legalizzazione della firma dell'Autorità che ha emesso l'atto..

Certificato di cittadinanza italiana:

- Se la cittadinanza è stata **acquisita per matrimonio** (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21) occorre un certificato di cittadinanza del paese straniero di origine rilasciato prima della data del matrimonio, certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall'autorità competente del paese d'origine o dall'autorità diplomatica o consolare del predetto paese operante in Italia, certificato di matrimonio;
- Se la cittadinanza è stata **acquisita per naturalizzazione** ([art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21](#)) occorre il decreto di naturalizzazione.

A che cosa servono i programmi?

I programmi delle materie oggetto del corso di studi, rilasciati dalla scuola frequentata o dalle competenti autorità straniere, o desunti dalle pubblicazioni ufficiali dello Stato estero o dell'autorità diplomatica, devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana,

certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza, servono ai fini dell'individuazione dell'esatta corrispondenza dei titoli di studio e l'eventuale esenzione da prove integrative.

Dirigente: Giuseppe Schena

Responsabili del procedimento I e II grado : Maria Teresa Figliomeni mariateresa.figliomeni.mo@istruzione.it

Cinzia Stopponi cinzia.stopponi@istruzione.it

Referente del procedimento:

Domenica Autero

Via Rainusso 70/100 – CAP 41124 – Modena Tel.059/382800

email: usp.mo@istruzione.it

pec: csamo@postacert.istruzione.it

sito web: www.mo.istruzione.it



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena*

Per programmi non si intende il semplice elenco delle materie studiate, ma il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto delle materie caratterizzanti il corso di studio che in Italia consente di ottenere il diploma per il quale si richiede l'equipollenza.

Posso sostituire i programmi con l'elenco delle materie studiate all'estero?

No, perché per poter verificare la corrispondenza di un titolo straniero con un titolo italiano, non è sufficiente l'elenco delle materie, ma occorre il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto per le materie caratterizzanti il corso di studio in oggetto.

In Italia esistono molti indirizzi di studio e altrettanti diplomi corrispondenti. La differenza tra un corso ed un altro in parte sta nelle materie studiate, in parte negli argomenti svolti nella la stessa materia.

(Esempio la matematica di un Liceo Scientifico prevede la trattazione di argomenti diversi da quelli previsti per un Liceo Classico o per un istituto Tecnico o professionale).

E se non è possibile recuperare i programmi di studio?

Nel caso non sia possibile reperire i programmi di studio sarà necessario sottoporre il candidato a prove integrative, secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C del D.M.1.2.1975 (Allegato 2)

Se non si possiede un'attestazione che provi la conoscenza della lingua italiana?

L'attestazione che prova la conoscenza della lingua italiana esonera il candidato dal sostenere la prova integrativa di italiano, se mancante l'Ufficio Scolastico sottoporrà il candidato alla prova integrativa di italiano.

In quanto tempo viene rilasciata l'equipollenza?

I termini del procedimento sono fissati in 180 giorni.

Dalla data di presentazione della domanda quanto tempo ho per studiare e prepararmi per le prove integrative?

Dalla data di comunicazione dell'assegnazione all'istituzione scolastica presso cui si sosterranno le prove integrative **almeno un mese e fino ad un massimo di quattro** mesi su richiesta dell'interessato.

Posso chiedere un intervallo di tempo superiore a quattro mesi?

No

Se non supero le prove possono chiedere di ripeterle?

Sì, ma nel caso di esito nuovamente negativo, la dichiarazione di equipollenza non potrà più essere rilasciata e non si potrà più rinnovare la domanda.

La dichiarazione di equipollenza è rappresentata da una pergamena come i diplomi italiani?

No, è una dichiarazione che ha lo stesso valore legale e gli stessi effetti giuridici del diploma italiano.

Arti e professioni ausiliarie sanitarie

L'equipollenza di tali titoli di studio va richiesta direttamente ai Ministeri di riferimento:

<http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-professionale.aspx>

Dirigente: Giuseppe Schena

Responsabili del procedimento I e II grado : Maria Teresa Figliomeni mariateresa.figliomeni.mo@istruzione.it

Cinzia Stopponi cinzia.stopponi@istruzione.it

Referente del procedimento:

Domenica Autero

Via Rainusso 70/100 – CAP 41124 – Modena Tel.059/382800

email: usp.mo@istruzione.it

pec: csamo@postacert.istruzione.it

sito web: www.mo.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena

Equipollenza Dottorato di Ricerca

La domanda ed i documenti richiesti possono essere inviati per posta a: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario Ufficio IX Piazzale Kennedy, 20 – 00144 Roma

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf/f5ff98ae-ddff-4166-a822-83ef1b57c7f0
<https://www.miur.gov.it/riconoscimento-dei-titoli-di-studio-esteri>

Riconoscimento professione docente cittadini comunitari e non comunitari

Riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Paesi diversi dall'Italia:

i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l'Autonomia Scolastica.

Il riconoscimento può riguardare:

- 1) Titoli conseguiti nei Paesi UE
- 2) Titoli conseguiti in Paesi non comunitari

Per maggiori informazioni clicca qui: <https://www.miur.gov.it/riconoscimento-professione-docente>

Dirigente: Giuseppe Schena

Responsabili del procedimento I e II grado : Maria Teresa Figliomeni mariateresa.figliomeni.mo@istruzione.it

Cinzia Stopponi cinzia.stopponi@istruzione.it

Referente del procedimento:

Domenica Autero

Via Rainusso 70/100 – CAP 41124 – Modena Tel.059/382800

email: usp.mo@istruzione.it

pec: csamo@postacert.istruzione.it

sito web: www.mo.istruzione.it